



Limiti delle competenze professionali dei geometri e tecnici diplomati. *

Con riferimento alla richiesta di chiarimento circa i comportamenti da adottare - quali componenti di Commissione Edilizia, o di Funzionari di Ufficio Tecnico Comunale - a fronte di progetti di costruzioni civili con strutture in cemento armato, si rileva quanto segue.

Tale progettazione è un'attività, qualunque ne sia l'importanza, riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali e ciò in ossequio a quanto stabilito a norma dell'art. 16 lett. I), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, riaffermato anche nelle recenti sentenze della Corte di Cassazione, seconda sezione, del 21.03.2011 n. 6402 e del 02.09.2011 n. 18038 e del Consiglio di Stato, sez. V del 28 aprile 2011 n. 2537.

A fronte di progetti di costruzioni civili con strutture in cemento armato a firma di geometri, quindi, il conseguenziale relativo diniego potrà essere motivato e verbalizzato come segue: *“Si segnala che a norma dell'art. 16 lett. I), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali, a seguito di quanto sopra si ritiene che la pratica non possa essere accettata”.*

Corollario degli orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati, è la legittimità dell'azione amministrativa del responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico comunale diretta a valutare la specifica competenza professionale del progettista, in merito all'opera oggetto del suo esame per l'approvazione, ovviamente nel rispetto delle forme indicate dall'art. 10 bis della legge n. 241/90.

Il titolo abilitativo è il provvedimento amministrativo conclusivo del relativo procedimento e l'illegittimità di un atto presupposto comporta, a cascata, l'illegittimità degli atti successivi, fino a quello che conclude l'iter procedimentale.

Un titolo abilitativo rilasciato in ipotesi di progetto a firma di Geometra, in riferimento ad una costruzione che sia di dimensioni tutt'altro che modeste o sempre quando comporti l'utilizzo di cemento armato, anche per edifici di modesta entità, è sicuramente illegittimo ed in quanto tale impugnabile avanti al Giudice Amministrativo.

E poichè è dovere del Pubblico Funzionario evitare che venga emanato un provvedimento illegittimo, il suo diniego in sede procedimentale non può essere censurato e non può comportare a suo carico responsabilità di sorta.

Se il Consiglio di Stato (nella sentenza 2537 del 28.04.2011) ritiene assolutamente legittimo l'intervento postumo in sede di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione, tale da consentire l'annullamento di un provvedimento concessorio già rilasciato, dopo aver appurato la sua intrinseca illegittimità per violazione della legge sulle competenze professionali, a maggior ragione è dovere del responsabile del procedimento accertare a

* Allegato alla comunicazione Prot. n. 11-6 dell'11 novembre 2011, che può essere inviato agli iscritti



monte la non competenza professionale del progettista, con il conseguente rigetto della domanda di rilascio del titolo abilitativo.

A quanto sopra si deve aggiungere che i limiti posti dall'art. 16, lett. l) ed m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta dettata da ragioni di pubblico interesse attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità.

Per accertare, inoltre, se una costruzione sia da considerare modesta occorre valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle anche in analogia alla complessità di una struttura in cemento armato. Al riguardo non è decisivo il mancato uso del cemento armato – sempre escluso ed i cui limiti di competenza in relazione alla progettazione sono stati esposti sopra - (vedi Consiglio di Stato, sez. V del 28 aprile 2011 n. 2537).

L'interpretazione giurisprudenziale sopra illustrata ha costituito il fondamento sul quale specificare i seguenti significativi corollari applicativi:

- a) è legittimo il provvedimento di annullamento, in via di autotutela, di un titolo abilitativo, per l'incompetenza del geometra progettista;
- b) il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera o dalla circostanza che il compito, su richiesta dell'incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto;
- c) è affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato.

In considerazione di quanto sopra espresso si evidenzia che è dovere del Pubblico Funzionario evitare che venga emanato un provvedimento illegittimo e si richiamano le responsabilità che vengono chiamate in causa in caso di mancato diniego di pratiche firmate da tecnici non abilitati.

Si invita inoltre, nello svolgimento della professione e del proprio ruolo di funzionario, ad uniformare il comportamento al contenuto delle sentenze sopra riportate.